

Prot. n. p. 1838

Roma, 4 aprile 2025

A TUTTE LE ASSOCIATE

Oggetto: Normativa fringe benefit – Circolare Assonime n.7 del 3 aprile 2025

In attesa degli auspicati interventi legislativi, desideriamo informare che l'Assonime ha diramato ieri la circolare n. 7 del 2025, analizzando le novità previste dalla legge di Bilancio 2025 per i veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti.

Assonime riporta che le nuove regole fiscali si applicano alle autovetture il cui contratto di assegnazione tra datore di lavoro e dipendente e l'immatricolazione siano avvenuti dal 1° gennaio di quest'anno.

Tesi su interpretazione letterale

Gli Uffici rilevano che la mancata previsione di una disciplina transitoria nonché che sia stata modificata la lett. a) dell'art. 51, comma 4, del TUIR, indurrebbe, a stretto rigor di legge, alla conclusione che non ci sia una normativa specifica per i veicoli non soggetti alle nuove disposizioni ovvero quelli immatricolati dopo il 30 giugno 2020 (vedi art. 1, comma 633 della legge di Bilancio 2020) e prima del 31 dicembre 2024.

In base a tale letterale interpretazione, le auto aziendali concesse in uso promiscuo, a cui non si applicano le nuove disposizione introdotte dalla legge di Bilancio 2025, dovrebbero essere valorizzate secondo il valore convenzionale in vigore prima della modifica normativa e non con il criterio del valore normale.

Conseguentemente, invece di usufruire della determinazione forfettaria sulla base delle tariffe Aci, si dovrebbero applicare i principi generali sanciti dall'art. 51, comma 3 del TUIR (sistema del valore normale), con determinazione analitica dell'utilizzo per scopi privati e lavorativi. Con un notevole aggravio dal punto di vista amministrativo e possibile maggiore onere a carico del dipendente.

Tesi Assonime in linea con ANIASA

Peraltro è di notevole rilevanza il fatto che gli autorevoli Uffici tributari considerano espressamente che per le autovetture immatricolate nel citato periodo 2020-2024 continua ad applicarsi il sistema forfettario in vigore fino al 31 dicembre 2024.

Secondo Assonime, infatti, l'espressa indicazione nella relazione tecnica alla legge di Bilancio 2025 degli effetti finanziari della disposizione solo con riferimento a quelle immatricolate e assegnate dal 1 gennaio 2025 induce a ritenere la perdurante vigenza del precedente regime tributario per tutte le situazioni non considerate dalla nuova norma.

E' anche ravvisato che una interpretazione differente sarebbe in contrasto con l'esigenza di tutelare il legittimo affidamento dei dipendenti che hanno scelto il veicolo a uso promiscuo sulla base delle regole preesistenti.

Di conseguenza, seppur non siano esclusi ulteriori interventi normativi, Assonime, in linea con quanto ANIASA ha da sempre sostenuto, conclude che la disciplina contenuta nell'articolo 51, comma 4, lettera a) del Tuir vigente fino al 31 dicembre 2024 si continua ad applicare:

- **ai veicoli immatricolati, concessi e con contratti stipulati tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2024;**
- **ai veicoli immatricolati entro il 2024, ma concessi con contratti stipulati dal 2025;**
- **ai veicoli immatricolati dal 2025, ma la cui concessione in uso promiscuo è stata pattuita con contratto stipulato entro il 2024.**

Per quanti interessati, segnaliamo che la richiamata Circolare ASSONIME è disponibile - in via riservata (da non diffondere) - previa richiesta a giulia.scarfo@aniasa.it

Nel far riserva di aggiornamenti sul tema, inviamo cordiali saluti.

Pietro Teofilatto
Direttore Area Fisco ed Economia

